

804.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Articolo 2)	6
Missioni vevoli nella seduta del 6 novembre 2000	3	(Sezione 3 – Articolo 3)	6
Progetti di legge (Trasmissione dal Senato; Assegnazione a Commissione in sede referente)	3	(Sezione 4 – Articolo 4)	6
Documenti ministeriali (Trasmissioni)	4	Disegno di legge S. 4530 (approvato dal Senato) n. 7084	7
Corte costituzionale (Trasmissione di atti) ..	4	(Sezione 1 – Articolo 1)	7
Atti di controllo e di indirizzo	4	(Sezione 2 – Articolo 2)	7
Disegno di legge S. 4123 (approvato dal Senato) n. 6689	5	(Sezione 3 – Articolo 3)	7
(Sezione 1 – Articolo 1)	5	(Sezione 4 – Ordini del giorno)	7
(Sezione 2 – Articolo 2)	5	Disegno di legge S. 4503 (approvato dal Senato) n. 7196	9
(Sezione 3 – Articolo 3)	5	(Sezione 1 – Articolo 1)	9
(Sezione 4 – Articolo 4)	5	(Sezione 2 – Articolo 2)	9
Disegno di legge S. 4514 (approvato dal Senato) n. 7082	6	(Sezione 3 – Articolo 3)	9
(Sezione 1 – Articolo 1)	6	(Sezione 4 – Ordine del giorno)	9

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 6 novembre 2000.**

Bordon, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, D'Ippolito, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Iacobellis, Ladu, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattioli, Melandri, Micheli, Muzio, Nocera, Pagano, Pagliarini, Petrini, Ranieri, Sica, Trantino, Turco, Visco.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Bordon, Burani Procaccini, Calzolaio, Cananzi, Cardinale, D'Amico, Danese, Danieli, De Piccoli, Di Nardo, Dini, D'Ippolito, Fabris, Fassino, Gambale, Giovanardi, Iacobellis, La Russa, Ladu, Maccanico, Maggi, Mangiacavallo, Martinat, Mattioli, Melandri, Micheli, Muzio, Nesi, Nocera, Ostillo, Pagano, Pagliarini, Petrini, Pisanu, Ranieri, Schietroma, Sica, Solaroli, Trantino, Turco, Armando Veneto, Visco.

Trasmissione dal Senato.

In data 3 novembre 2000 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

S. 4745. — « Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrogra-

fica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997 » (*approvato dal Senato*) (7407);

S. 4746. — « Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adeguamento degli aspetti istituzionali dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Ungheria, dall'altra, per tenere conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, fatto a Bruxelles il 28 giugno 1999 » (*approvato dal Senato*) (7408).

Saranno stampati e distribuiti.

**Assegnazione di un progetto di legge a
Commissione in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla II Commissione permanente (Giustizia):

FINI ed altri: « Disciplina delle professioni intellettuali » (6642) — *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.*

Trasmissione dal ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Il ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 31 ottobre 2000, ha trasmesso il testo della decisione della Commissione delle Comunità europee del 20 settembre 2000, concernente la parte della Carta italiana degli aiuti e finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato.

Tale documento è stato trasmesso alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal ministro degli affari esteri.

Il ministro degli affari esteri, con lettera del 2 novembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Commissione CALZAVARA ed altri n. 0/5867/III/I, accolto dal Governo nella seduta della III Commissione (Affari esteri e comunitari) del 22 marzo 2000, concernente la prima Conferenza degli italiani nel mondo.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Trasmissione dal ministro per le politiche comunitarie.

Il ministro per le politiche comunitarie, con lettera del 2 novembre 2000, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data alla risoluzione in Assemblea SCHMID ed altri n. 6/00141, modificata, accolta dal Governo e approvata nella seduta dell'Assemblea dell'11 ottobre 2000, concernente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e XIV (Politiche dell'Unione europea), competenti per materia.

Trasmissione di atti della Corte costituzionale.

Nel mese di ottobre 2000 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4123 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA SULLA COOPERAZIONE E LA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DOGANALE, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 10 FEBBRAIO 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (6689)

(A.C. 5589 — sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa sulla cooperazione e la mutua assistenza amministrativa in materia doganale, con allegato, fatto a Roma il 10 febbraio 1998.

(A.C. 6689 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DEL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 dell'Accordo stesso.

(A.C. 6689 — sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 61 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 6689 — sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4514 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA, FATTO A PRAGA IL 4 NOVEMBRE 1997 (APPROVATO DAL SENATO) (7082)

(A.C. 7082 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca per lo sviluppo della cooperazione economica, fatto a Praga il 4 novembre 1997.

(A.C. 7082 - sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

(A.C. 7082 - sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 337 milioni per l'anno 2000, in lire 331 milioni per l'anno 2001 ed in lire 337 milioni annue a decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(A.C. 7082 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL
SENATO

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4530 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA ED I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LE CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA, SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, CON ALLEGATI, ATTO FINALE E DICHIARAZIONI, FATTO A LUSSEMBURGO IL 21 GIUGNO 1999 (APPROVATO DAL SENATO) (7084)

(A.C. 7084 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, con allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999.

(A.C. 7084 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere

dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 25, paragrafo 1, dell'Accordo stesso.

(A.C. 7084 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 7084 — Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

visto che il provvedimento in esame « Ratifica, ed esecuzione dell'accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri », da una parte e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione delle

persone contiene norme tendenti a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la Confederazione elvetica;

vista l'imminente introduzione da parte della Confederazione Svizzera, a decorrere dal 1° gennaio 2001, del permesso di transito per tutti i TIR fino a 34 tonnellate e al contingente annuo di 300.000 veicoli da 40 tonnellate;

visto il consistente aumento del traffico pesante che tale provvedimento porterà sull'asse autostradale internazionale Milano-Como-Chiasso, dovuto al dirottamento dei TIR dai valichi alpini del Brennero, che sulla direttrice gottardiana conseguirebbero, invece, un risparmio di circa 300 chilometri, se diretti nei territori centrali della Germania;

vista la mancanza di infrastrutture adeguate ad assorbire l'incremento di traffico previsto nella misura del 40 per cento;

vista la tassa di 300 franchi che la Svizzera applicherà ai veicoli transitanti oltre le 20 tonnellate e considerato che l'esazione di tale imposta comporterà la perdita di ulteriori 15 minuti di sosta in dogana con un sistema che non è ancora a regime;

impegna il Governo

a cercare, in un rapporto con le autorità elvetiche, soluzioni positive a tale problema.

9/7084/1 (*Nuova formulazione*) Rivolta, Taborelli, Butti.

La Camera,

considerato che il provvedimento in esame « Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Comunità Europea ed i suoi Stati membri, da una parte e la Confederazione Svizzera, dall'altra sulla libera circolazione, delle persone contiene norme tendenti a rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri e la Confederazione elvetica;

considerato che è necessario ed urgente che i nostri connazionali emigrati in Svizzera possano garantirsi il completarsi dei menzionati percorsi pensionistici;

ritenuto indispensabile che il Governo raccolga il consenso, ove necessario, dei Paesi membri dell'Unione europea affinché essi tengano conto di un fenomeno tipicamente italiano del secolo scorso;

impegna il Governo

a garantire che i nostri connazionali emigrati in Svizzera possano completare i progetti previdenziali previsti non discriminandoli ulteriormente rispetto ai colleghi che hanno avuto l'opportunità di lavorare sempre in Italia;

ad impegnarsi in sede di Comunità europea affinché si raccolga il consenso degli Stati dei Paesi membri in merito ad un fenomeno tipicamente italiano.

9/7084/2 Taborelli, Butti.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4503 — RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE, IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA E IL GOVERNO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, SULL'ISTITUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE CONGIUNTA PER LA COOPERAZIONE IN MATERIA DI ARMAMENTI (OCCAR), CON ALLEGATI, FATTA A FARNBOROUGH IL 9 SETTEMBRE 1998 (APPROVATO DAL SENATO) (7196)

(A.C. 7196 — Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati, fatta a Farnborough il 9 settembre 1998.

(A.C. 7196 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decor-

rere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 52 della Convenzione stessa.

(A.C. 7196 — Sezione 3)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(A.C. 7196 — Sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

in occasione della discussione sul disegno di legge 7196, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il Governo della Repubblica federale di Germania e il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, sull'istituzione dell'Or-

ganizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti (OCCAR), con allegati fatta a Farnborough il 9 settembre 1998;

l'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di armamenti comprende tra le sue finalità quella di migliorare l'efficienza e ridurre i costi dell'acquisizione di armamenti tra i paesi membri;

l'OCCAR ha tra i suoi scopi quello di migliorare la competitività della base industriale e tecnologica della difesa in Europa;

l'organizzazione intende contribuire alla formazione di un'identità europea nel campo della difesa e della sicurezza e si pone come obiettivo l'istituzione di un'Agenzia europea per gli armamenti;

la progressiva convergenza delle politiche di acquisizione di armamenti debba avere luogo nel contesto della politica estera di sicurezza comune (PESC) dell'unione europea;

siano necessari controlli comuni vincolanti all'esportazione di armamenti verso paesi terzi;

impegna il Governo:

ad adoperarsi affinché la convergenza delle politiche di acquisizione e di esportazione di armamenti sia elaborata nell'ambito della politica estera di sicurezza comune (PESC) dell'Unione europea;

a rinunciare a partecipare alle attività dell'OCCAR che siano in contrasto con la legge 9 luglio 1990, n. 185;

a informare il Parlamento in ordine all'esportazione a qualsiasi titolo di armamenti, prodotti o coprodotti dall'Italia nell'ambito di programmi OCCAR, verso paesi membri e non membri dell'organizzazione stessa.

9/7196/1. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Leccese.